

LA LETTERA DI ASSILEA

MENSILE DI INFORMAZIONE INTERNA
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING
A CURA DI ASSILEA SERVIZI S.R.L.

DICEMBRE 2003 NUMERO 7 ANNO 9



L'anno che sta per chiudersi non sarà sicuramente ricordato come uno dei migliori per una serie abbastanza numerosa di elementi ed avvenimenti negativi che ne hanno influenzato e caratterizzato lo svolgimento. L'economia del mondo intero e del nostro Paese in particolare che ristagna e rinvia continuamente il momento in cui si avvierà la tanto attesa ripresa, le grandi tragedie politiche e sociali che insanguinano il mondo, le guerre, il terrorismo ci hanno resi più fragili e meno pronti a riprendere con entusiasmo il nostro cammino. Non è ancora tempo di bilanci né di analisi e riflessioni tecniche, ma accogliendo in una certa misura il suggerimento della Redazione a riconsiderare con maggior ottimismo l'alternanza di "back and black", mi sembra giunto il tempo di rasserenarsi e scambiarsi auguri, quelli che rivolgo a tutti voi operatori del settore del leasing e lettori della nostra "Lettera", perché possiate tutti trascorrere con serenità le festività di questa fine d'anno ed iniziare il 2004.

Antonio Dattolo

"...un bisogno intimo di non farsi imprigionare dalla depressione del potenziale declino, ma ancor più dal radicale bisogno di non restare intrappolata nella coazione a ragionare sempre del binomio alternativo sviluppo-declino"
(RAPPORTO CENSIS 2003)

Con la consueta, eppure ogni volta sorprendente, lucidità, il Prof. De Rita ha messo a fuoco nella sua relazione introduttiva al 37° Rapporto della Fondazione Censis sulla situazione sociale del Paese 2003, uno stato d'animo che comincia a diffondersi nella società collettiva italiana ed al quale dovremmo forse provare ad avvicinarci anche noi del settore del leasing.

Se dovessimo infatti coniare uno slogan ad hoc per descrivere il clima emotivo che è emerso nei Delphi leasing di quest'anno, potremmo usare questo: "Back & black". Un gioco di parole di stile enigmatico ("aggiunta di consonante"...), forse un po' crudo, ma

AUTORIZZAZIONE TRIB.
N. 6/98 DEL 13.1.98

DIRETTORE RESPONSABILE
ING. FABRIZIO MARAFINI

STAMPA
PALOMBI & LANCI s.r.l.
VIA MAREMMANA INF. KM. 0,500
(VILLA ADRIANA) - TIVOLI

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO
POSTALE ART. 2 COMMA 20/C
L.662/96 - FILIALE DI ROMA



che sintetizza efficacemente il colore di fondo del “quadro” delineato dai rappresentanti delle società di leasing e delle varie Associazioni di categoria che hanno partecipato agli incontri. Back (indietro), perché la dinamica positiva a due cifre del quinquennio passato ha cambiato di segno e per la prima volta abbiamo fatto un passo indietro, ritornando, chi più chi meno, sui volumi di affari di due anni fa. Black (nero), perché a cominciare dai fornitori dei beni “leasingabili”, l’umore congiunturale è dominato dai colori scuri connessi ai cali degli ordini e delle vendite.

Se escludiamo la giornata di sole del Salone Nautico a Genova e lo straordinario boom del leasing sulla nautica da diporto, in tutti gli altri incontri le facce ed il tono delle parole dei numerosi partecipanti hanno comunicato più di ogni altra espressione numerica (cfr. la tabella di sintesi di seguito riportata o meglio il Quaderno in supplemento con tutto il dettaglio

delle analisi) il clima di incertezza che attraversa il settore e la microeconomia delle imprese a cui il prodotto leasing si rivolge.

Eppure, ora che si avvicina il giro di boa di capodanno, forse dovremmo trovare il coraggio di lasciarci alle spalle non solo il vecchio anno, ma anche gli schemi mentali con cui abbiamo approcciato il mercato in questi ultimi anni. Forse dovremmo lasciarci alle spalle questo esasperato dualismo alternativo “sviluppo-declino” dei volumi in cui ci sentiamo intrappolati, quasi che un mercato o un paese non possa prosperare “altrimenti” (espressione anche questa del prof. De Rita), quasi che l’alternativa di uno sviluppo tumultuoso debba essere necessariamente un irreversibile declino.

Ovviamente, non si tratta di smorzare o frenare la nostra spinta al miglioramento, la grinta che costituisce il DNA costitutivo dei “leasing people”. Ma – almeno fino a quando il mercato

degli investimenti industriali permarrà in questa fase di “riflessione” – di dirottare la non tanto in una crescita a tutti i costi dei volumi di nuovi impieghi, ma nel miglioramento dei margini, nel controllo dei rischi, nella diversificazione dei prodotti e dei mercati di sbocco, nell’efficienza interna, nel contenimento dei costi, nella produttività, nella virtuosità dei comportamenti, nella redditività.

A molti, lo stile di De Rita suona un po’ pedante e noioso, come di un sermone laico. Ma in fondo, al nostro settore, esposto per la prima volta al rischio di depressione per una maturità improvvisa anche se prevedibile dopo anni di travolgente ed entusiasmante adolescenza, l’invito a riscoprire nuove forme di successo e qualche predica di richiamo ad inseguire i giusti valori, le strade corrette, potrebbero non farci male: almeno sotto Natale...

SINTESI DEI RISULTATI DEI DELPHI 2003

Valori in mio di €	2002	Gen- Sett. 2003	2003 (Stima)	2004 (Stima)	Var.% 2003/2002	Var.% 2004/2003
Nautica da diporto (6 ottobre 2003)	354	694	800	1.000	+126,0	+25,0
Altro Aeronavale e ferroviario	172	98	100	100	-41,9	0,0
Auto (17 ottobre 2003)	8.011	5.237	7.300	7.800	-8,9	+6,8
Strumentale (14 novembre 2003)	11.689	6.590	9.600	10.100	-17,9	+5,2
Immobiliare (24 novembre 2003)	17.334	8.535	13.200	14.000	-23,8	+ 6,1
TOTALE	37.560	21.154	31.000	33.000	-17,5	+6,5



LA LOCAZIONE FINANZIARIA DI MARCHIO

Prof. Renato Clarizia

1. Dalla fine degli anni sessanta dello scorso millennio ai giorni nostri la locazione finanziaria si è evoluta, nel senso che dalla originaria rigidità delle caratteristiche sue proprie, rigidamente ancorata originariamente soprattutto ad una necessaria "corporalità" dei beni oggetto del contratto, si è venuta adattando alle esigenze del mercato, ponendosi come tecnica generale di finanziamento.

In definitiva, la precisa ed analitica regolamentazione soggettiva recata dal Testo unico del credito che sottopone a vigilanza gli intermediari finanziari che esercitano professionalmente l'attività di locazione finanziaria e la normativa che disciplina i contratti, in particolare sul punto della trasparenza delle condizioni economiche e contrattuali praticate, consente di identificare compiutamente quali siano le effettive caratteristiche tipizzanti l'operazione di locazione finanziaria.

2. Soggettivamente, l'attività di locazione finanziaria può essere, dunque, esercitata soltanto dalle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 T.U. del credito, dai soggetti appartenenti ai gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 64 T.U. del credito, dagli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U. del credito oppure nelle sezioni speciali dell'elenco generale previste dagli artt. 107 e 113 T.U. del credito. Il legislatore ha, infatti, previsto che per esercitare in via prevalente nei confronti del pubblico attività finanziaria e quindi anche la locazione finanziaria è necessario soddisfare taluni requisiti soggettivi minimi ai fini dell'iscrizione nell'elenco generale tenuto dal Ministero del Tesoro che si avvale dell'U.I.C. (art. 106 T.U. del credito).

Infine, se l'intermediario esercita in via prevalente, ma non nei confronti del pubblico, le attività finanziarie di cui all'art. 106, 1° comma, quindi anche la locazione finanziaria, è iscrit-

to in una apposita sezione dell'elenco generale (art. 113 T.U. del credito), deve soddisfare requisiti minimi ed è assoggettato a controlli molto meno penetranti di quelli previsti per gli altri intermediari.

Anche la locazione finanziaria, dunque, come i contratti bancari, assicurativi, ecc. è un contratto d'impresa, nel senso che necessariamente è parte concedente un soggetto banca o intermediario finanziario iscritto negli albi ed elenchi d'anzichiamati.

Siffatta incontrovertibile conclusione assume rilievo non soltanto ai fini della corretta collocazione delle società esercenti attività di locazione finanziaria tra gli intermediari finanziari ma anche ai fini della corretta qualificazione giuridica dell'operazione di locazione finanziaria e della sua causa.

Per l'utilizzatore, invece, non esiste una identica normativa legislativa che disciplini compiutamente le caratteristiche che deve soddisfare, sicché si dovrebbe concludere che chiunque possa essere utilizzatore in un contratto di locazione finanziaria. In verità, una tale affermazione non mi sembra pienamente condivisibile, o perlomeno andrebbe meglio analizzata e approfondita, a questi fini, la struttura e la funzione della locazione finanziaria nel suo insieme, per poter poi coerentemente concludere se utilizzatore in un'operazione di locazione finanziaria debba essere o meno un soggetto peculiarmente qualificato.

È, infatti, solo la normativa fiscale a richiedere per la deducibilità dei canoni che i beni di cui si dispone in locazione finanziaria siano "strumentali" all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale dell'utilizzatore, richiedendo, dunque, che quest'ultimo non sia un consumatore. E così, la definizione di *crédit bail* nell'ordinamento francese evidenzia che i beni oggetto del contratto devono essere *d'outillage* o *d'équipement*, presupponendo quindi che l'utilizzatore debba essere un'impresa.

Nel nostro ordinamento, invece, non solo non esiste alcuna norma che vieti ad un utilizzatore persona fisica di stipulare un contratto di locazione finanziaria ma neanche che qualifichi peculiarmente i beni che ne possono

formare oggetto, sì da inferirne la natura dell'utilizzatore. Neanche la definizione recata dal 2° comma dell'art. 17 della legge n. 183/1976, che costituisce il primo e principale riferimento normativo, contiene una siffatta specificazione. Ben potrebbe, dunque, in linea di principio, configurarsi un contratto di locazione finanziaria nel quale utilizzatore sia una persona fisica e avente ad oggetto beni di consumo non strumentali (se la persona fisica fosse comunque un imprenditore). Io ritengo, però, che sia comunque da valutare attentamente se la peculiare struttura dell'operazione di locazione finanziaria non venga meno e quindi la fattispecie non sia più qualificabile come tale una volta modificata e "adattata" alle prescrizioni della normativa nazionale e comunitaria a tutela del consumatore. Penso, ad esempio, alla previsione convenzionale dell'assunzione di tutti i rischi (anche di perimento) del bene da parte dell'utilizzatore; alla previsione di esonero del concedente da ogni responsabilità per mancata o ritardata consegna del bene e così via. Queste previsioni, infatti, trovano, fra l'altro, una loro giustificazione razionale anche perché si tratta di un contratto che interviene tra soggetti che non abbisognano di particolare tutela, come avviene, invece, quando ci si imbatte nel "consumatore".

A mio parere, pertanto, anche se nessuna norma legislativa vigente lo prescrive, l'utilizzatore nella locazione finanziaria deve essere un'impresa o un lavoratore autonomo o un ente pubblico e siffatta conclusione è avvalorata sia dalle origini storiche dell'istituto, sia dalla prassi ormai consolidata, sia dalla giurisprudenza e dalla dottrina sia dalla Convenzione Unidroit. Se poi utilizzatore sarà un consumatore andranno coerentemente adattate ed armonizzate le norme sul credito al consumo, che prescrivono inderogabili cautele e tutele a favore del consumatore.

3. Delle caratteristiche proprie dell'operazione rimane peculiare quella che il concedente deve essere proprietario dei beni che dà in locazione finanziaria, o meglio è necessario che ne sia proprietario quando l'utilizzatore



potrà esercitare l'opzione finale all'acquisto del bene. Il peculiare atteggiarsi del diritto di proprietà in capo al concedente nella locazione finanziaria o meglio la peculiare articolazione dei diritti e dei poteri sulla cosa tra il concedente e l'utilizzatore non costituisce affatto un'eccezione nel nostro sistema. Infatti, la nozione di proprietà che ci consegna il nostro legislatore è abbastanza varia e non obbedisce ad un modello unico. Il ruolo di intermediario finanziario svolto dal concedente che non ha mai la disponibilità materiale del bene acquistato, gli ampi poteri di utilizzazione che spettano a chi ha in locazione finanziaria il bene (che è stato da lui direttamente scelto concordandone addirittura il prezzo di vendita con il fornitore) e le correlative responsabilità che ne derivano, sembrano riproporre nella locazione finanziaria quella distinzione tra proprietà formale e sostanziale, tra proprietà giuridica ed economica che la dottrina ha spesso evidenziato, ad esempio a proposito di figure tipiche quali l'enfiteusi e l'usufrutto. Talvolta il diritto di proprietà, per particolari esigenze delle parti – ritenute meritevoli di tutela dall'ordinamento giuridico – non tanto degrada a mera proprietà "formale", quanto si modella in maniera peculiare, senza però che venga intaccato il nucleo essenziale del diritto stesso.

4. Ad esempio, nel codice civile vigente, la normativa degli artt. 1523 e ss. del codice civile in tema di vendita con riserva della proprietà propone una distinzione evidente tra la proprietà formale che permane in capo al venditore e quella sostanziale dell'acquirente.

La regolamentazione contrattuale consente all'acquirente di avere la sicurezza – perché la sua situazione è giuridicamente tutelata – di poter divenire proprietario della cosa e al venditore – il cui interesse è di collocare sul mercato i beni, generalmente da lui stesso prodotti – di avere, col permanere della sua titolarità di proprietario sino al pagamento integrale del prezzo, la più ampia garanzia nel caso l'acquirente divenga inadempiente. Il legislatore ha, così, consentito che la regolamentazione del diritto di proprietà – del suo trasferimento, dei

poteri e degli obblighi ad esso relativi – si conformasse alle effettive esigenze manifestate dalle parti.

Altra fattispecie contrattuale che offre interessanti spunti di meditazione, per il particolare atteggiarsi del diritto di proprietà, è il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.).

Nel contratto estimatorio, benché il diritto di proprietà permanga all'affidante, all'affidatario (accipens) è riconosciuto il potere di disporre della cosa nei confronti dei terzi (art. 1558 c.c.). Il diritto di proprietà dell'affidante è, quindi, privo di potere di disposizione che compete all'affidatario. Quest'ultimo ne sopporta però tutti i rischi, anche quello dell'impossibilità di restituire il bene per causa non imputabile: in tale ipotesi è tenuto a pagarne il prezzo. Una così ampia assunzione di rischi da parte dell'affidatario (come se fosse il proprietario del bene), cui fa riscontro il potere di disposizione riconosciutogli, si giustifica proprio per la peculiare "funzione" che svolge il diritto di proprietà in capo all'affidante. Quest'ultimo è interessato (e l'intero contratto è funzionalizzato) alla vendita del bene e alla realizzazione del prezzo. Alla scadenza stabilita o l'affidatario restituisce i beni ricevuti o il prezzo pattuito: le vicende che possono colpire il bene nel periodo di disposizione da parte dell'affidatario non rilevano nei confronti dell'affidante proprietario.

In conclusione, mentre nella vendita con riserva della proprietà il permanere del diritto di proprietà in capo al venditore svolge sostanzialmente una funzione di garanzia, nel contratto estimatorio si giustifica in funzione della situazione giuridica che potrà sussistere alla scadenza convenzionalmente pattuita: se l'affidatario restituisce la cosa, non sarà necessario alcun negozio traslativo, in quanto la proprietà è ancora in capo all'affidante; se non restituisce la cosa ma dà il corrispettivo si è perfezionata una vendita.

Le osservazioni svolte a proposito della vendita con riserva della proprietà, del contratto estimatorio e dell'usufrutto, hanno evidenziato di volta in volta peculiarità di disciplina del diritto di proprietà e dei correlativi poteri della controparte che ritroviamo

anche nella regolamentazione convenzionale dell'operazione di locazione finanziaria.

In sostanza, a voler tentare una sintesi ricostruttiva, può concludersi da un lato che il nostro ordinamento riconosce fattispecie nelle quali alla utilizzazione del bene si accompagni un'ampia assunzione di rischi e responsabilità con un correlativo esonero del proprietario; dall'altro, si ripropone all'attenzione dell'interprete l'avvertimento che a proposito della proprietà pronunciava in un celebre saggio Pugliatti, nel senso che non fosse più possibile "mantenere l'illusione che all'unicità del termine corrisponda la reale unità di un saldo e compatto istituto".

L'analisi del contenuto del diritto di proprietà nella vendita con riserva della proprietà, nel contratto estimatorio e nell'usufrutto, consente di considerare la proprietà come un diritto che si adatta di volta in volta alle esigenze delle parti o agli scopi che il legislatore permette si perseguano. È la rispettiva funzionalizzazione dello specifico contratto o diritto a giustificare la limitazione o l'esclusione di determinate facoltà del proprietario: così la facoltà di godimento come quella di disposizione. Né una tale esplicitazione del diritto deve ritenersi legittima solo quando sia legislativamente prevista e disciplinata: la normativa in tema di vendita con riserva della proprietà e di contratto estimatorio ha, infatti, recepito una prassi contrattuale già vigente e diffusa.

Volendo a questo punto esaminare quale funzione svolga il permanere del diritto di proprietà in capo al concedente nella locazione finanziaria, è fortemente riduttivo, rispetto a quella effettiva, assegnarle una mera funzione di garanzia per il concedente.

Poiché chi diverrà proprietario del bene non ha scelto né il fornitore né il bene, i rischi e le responsabilità inerenti al suo utilizzo ricadono direttamente sull'utilizzatore, nei confronti del quale, tra l'altro, il concedente si obbliga a "dare" in godimento e non a "fare" godere; poiché si pattuisce che la consegna del bene sia direttamente effettuata dal venditore all'utilizzatore secondo modalità tra essi concordate, il concedente non risponde della man-



cata o ritardata consegna; e poiché quest'ultimo non ha in nessun momento un rapporto materiale con il bene, e quindi la possibilità di controllo del suo utilizzo, l'utilizzatore è tenuto al pagamento del prezzo (alle scadenze pattuite) qualunque vicenda colpisca il bene.

Nella fattispecie locazione finanziaria, quindi, la proprietà non assolve una funzione propria di garanzia, come nella vendita con riserva della proprietà, contratto nel quale la proprietà si trasferisce con il pagamento dell'ultima rata ed il bene è già nel patrimonio del venditore; né la funzione di agevolare il collocamento del bene sul mercato, come nel contratto estimatorio nel quale all'accipiens si trasferisce addirittura la facoltà di disporre; né il permanere del diritto di proprietà si giustifica, come nella locazione vera e propria, con l'interesse del proprietario a spogliarsi solo momentaneamente del godimento del bene, consentendolo per un certo periodo di tempo ad altri.

Nella locazione finanziaria, infatti, l'utilizzatore ha un mero diritto di opzione all'acquisto del bene e quest'ultimo non era già nel patrimonio del concedente, (come, invece, accade nella vendita con riserva della proprietà e nel contratto estimatorio), che lo acquista esclusivamente perché l'utilizzatore glielo richiede anzi non gli interessa neanche acquisirne il possesso alla fine del rapporto.

Nell'ambito dell'operazione di locazione finanziaria è possibile distinguere, in ragione della peculiarità del diritto di proprietà del concedente, due rapporti: uno tra concedente ed utilizzatore, che trova fondamento nel finanziamento attuato dal primo in favore del secondo; ed un altro tra fornitore ed utilizzatore, che trova fondamento nell'acquisto del bene da parte del concedente in funzione della successiva locazione finanziaria all'utilizzatore.

Assegnare pertanto al concedente la titolarità di un diritto di proprietà meramente formale e giuridica, contrapposta a quella sostanziale ed economica dell'utilizzatore, costituisce esclusivamente una formula espressiva che intende sintetizzare, senza affatto mortificare o sminuire la consi-

stenza dei poteri, delle prerogative, delle responsabilità e dei rischi che fanno capo rispettivamente alle parti nel contratto di locazione finanziaria.

5. Strettamente collegata al profilo soggettivo è anche la tematica della qualità dei beni che possono formare oggetto del contratto di locazione finanziaria. Come accennavo all'inizio ed in estrema sintesi, può dirsi che oggi si ritiene superata l'idea che i beni locabili finanziariamente debbano avere necessariamente natura corporea, ciò che interessa e rileva, infatti, è solo la loro strumentalità all'attività dell'impresa utilizzatrice, la loro inerenza alla peculiare posizione sul mercato dell'azienda che ne dispone. E così quello di costruire un'operazione di locazione finanziaria di azioni di società o di opera cinematografica diventa un problema di ordine esclusivamente contrattuale, di sapiente previsione delle clausole negoziali, di rispetto della legislazione speciale che interessa specificamente quei beni.

La precedente premessa ci consente una più agevole esposizione del tema che ci occupa, la locazione finanziaria di marchio: non è di ostacolo alla sua fattibilità la peculiare natura immateriale, ciò che deve essere valutata attentamente è la possibilità che il marchio possa formare autonomo oggetto di un contratto di locazione finanziaria o meglio oggetto di autonoma titolarità rispetto al titolare dell'impresa.

Il marchio è il segno distintivo di prodotti e servizi e considerato sotto tale funzione costituisce uno strumento essenziale di comunicazione tra le imprese e i consumatori, consentendo a questi ultimi di individuarli e quindi di sceglierli. E' dunque uno strumento di comunicazione, informazione e concorrenza.

Giustamente, uno dei principali studiosi di diritto industriale (Sena) ha rilevato "come il marchio, che astrattamente considerato non presenta alcuna utilità ed in sé non soddisfa alcun interesse, possa acquistare nelle relazioni commerciali un valore strumentale elevatissimo, tanto da costituire un elemento fondamentale dell'avviamento e quindi del valore di una azienda". In una tale ottica è evidente che il

marchio possa assumere anche valori economici di rilevante ammontare e una propria distinta identità, tale da essere oggetto di un contratto di locazione finanziaria.

Se, infatti, procediamo ad una lettura, seppur rapida, della vigente legge sui marchi, ci accorgiamo che l'eventuale perfezionamento di un contratto di locazione finanziaria non inciderebbe affatto sulle funzioni che al marchio assegna la legge stessa. Infatti, la registrazione rimarrà sempre a nome dell'impresa che produce o commercializza il prodotto identificato dal marchio, dell'impresa che l'utilizza e che continuerà ad utilizzarlo, sicché la funzione distintiva non subirà alcuna modificazione.

Ma vi è di più. Le novità introdotte alla normativa sui marchi nel 1992, in particolare quelle riguardanti il marchio celebre e il riconoscimento di una funzione "attrattiva" - intesa come capacità autonoma di attrazione e suggestione del marchio, a prescindere anche dal suo collegamento al prodotto o al servizio, ad esempio in ragione di una massiccia campagna pubblicitaria - a fianco di quella tradizionale "distintiva", nonché le novità riguardanti la disciplina della cessione, della licenza d'uso, della legittimazione alla registrazione, hanno inevitabilmente condotto a concepire il marchio come un bene autonomo. Viepiù in una tale ottica non si scorgono ostacoli di principio al perfezionamento di contratti di locazione finanziaria.

Non solo, ma proprio la novella del 1992 ha rafforzato anche la caratterizzazione del marchio come bene strumentale all'attività dell'impresa per i suoi connotati concorrenziali.

6. La circostanza che il nuovo art. 22 della legge marchi consente che possa ottenere la registrazione chi lo utilizza o si proponga di utilizzarlo, quindi anche chi non ne sia il titolare, riproduce quella distinzione tra proprietà formale e sostanziale, tra proprietà giuridica ed economica, sulla quale mi ero innanzi soffermato e che caratterizza le figure del concedente e dell'utilizzatore in un'operazione di locazione finanziaria.

Quindi in quanto bene autonomo, dotato di capacità distintiva ed attratti-



va, può formare oggetto di un contratto di locazione finanziaria. Ma ecco allora porsi un primo problema. Deve trattarsi di un marchio che abbia la capacità come “segno” ad acquisire uno specifico valore attrattivo e quindi marcatamente economico. Deve cioè essere un marchio che abbia una oggettiva consistenza economica, sicché sia possibile, seppur sulla base di apposita perizia tecnica, determinare il valore della locazione finanziaria. A me sembra, insomma, che difficilmente possa configurarsi una locazione finanziaria di marchio non celebre e quindi come tale privo di una propria autonoma capacità attrattiva.

Altro problema collegato alla locazione finanziaria di marchio, al quale, nell'economia del presente scritto, si dà un accenno rapido, concerne la necessaria “garanzia” che il concedente dovrebbe ricevere dall'utilizzatore quanto alla qualità e natura dei beni e prodotti che il marchio contraddistingue. E' evidente, infatti, che la capacità attrattiva del marchio, la sua autonoma considerazione rispetto al prodotto, non può spingersi più di tanto. Sicché la rilevanza economica del marchio dipende anche dalla rinomanza sul mercato dei beni, dalla loro tenuta, dalla circostanza che non intervengano eventi che ne inficino l'immagine. Ciò comporterebbe in capo al concedente la titolarità e l'esercizio di poteri ispettivi e di controllo sull'attività dell'utilizzatore che non si attagliano propriamente alla figura del lessor nelle ordinarie operazioni di locazione finanziaria.

7. Il marchio pur bene immateriale è comunque un bene strumentale all'esercizio dell'attività di impresa dell'utilizzatore; ha una propria rilevanza e consistenza di carattere economico; se forma oggetto di un'operazione di locazione finanziaria consente all'utilizzatore di poter continuare ad esercitare tutti quei poteri propri di chi ha provveduto alla sua registrazione, mentre la titolarità, intesa quale insieme di diritti proprietari che insistono sul marchio (seppure in senso meramente formale e giuridico) può far capo al concedente. Sono dunque rispettati tutti i caratteri propri dell'operazione di locazione finanziaria così

come quei caratteri propri della normativa speciale sul marchio. In conclusione può dirsi che, salvo meglio approfondire e analizzare in sede contrattuale le problematiche poste dall'operazione di locazione finanziaria di marchio, la sua caratterizzazione quale bene strumentale autonomo, la distinzione rilevata dalla legge marchi tra chi utilizza il marchio e chi ne è titolare, la oggettiva valutazione economica del marchio rinomato, la necessaria qualità di imprenditore dell'utilizzatore consentono di ritenere possibile in linea di principio il perfezionamento di un'operazione di locazione finanziaria, seppure con tutte le accortezze e cautele che ogni sperimentazione contrattuale suggerisce.

ONE-DAY BUSINESS FORUM SU BASILEA II: QUANTI PROBLEMI ANCORA APERTI PER IL LEASING?

A cura di Beatrice Tibuzzi

Il bilancio del convegno Leaseurope del 3 dicembre scorso a Bruxelles, volto a focalizzare i temi sull'impatto del nuovo impianto di Basilea sull'industria del leasing, non può che essere positivo, sia per il numero elevato di partecipanti, sia per la professionalità e la ricchezza degli interventi. Tuttavia, visto che il processo di revisione dell'Accordo di Basilea non si è ancora concluso e che presenta tuttora molti punti chiave da chiarire, questo convegno, oltre a illuminarci con nuove prospettive sui temi della gestione del rischio e del capitale delle società di leasing, lascia all'oscuro ancora numerose aree, in particolare per quello che attiene alle concrete modalità di applicazione della futura normativa al nostro settore.

Tra gli interventi più interessanti e completi, quello della Prof.ssa A. Chapelle (già intervenuta al Convegno di Marrakech) sulla metodologia di calcolo del rischio operativo da implemen-

tare ai fini di una maggiore consapevolezza dei rischi aziendali, oltre che dell'ottemperamento dello specifico requisito patrimoniale introdotto nella nuova proposta di Accordo di Basilea.

Articolata e completa l'esposizione dei rappresentanti di Experian Scorex L. Bruccola e D. Vergari che, con riferimento alla descrizione delle loro esperienze in campo di applicazione dei modelli in linea con il dettame della futura regolamentazione, hanno spaziato dal settore del credito al consumo a quello del leasing, facendo riferimento, per quest'ultimo, al lavoro effettuato per la costruzione degli indicatori statistici introdotti nella nuova BDCR Assilea. L'importanza della creazione, dello sviluppo e della gestione di data warehouse ai fini dell'implementazione di modelli avanzati per la gestione del rischio è stata d'altro canto sottolineata anche nell'intervento di H. Schipper della Cap Gemini Ernst & Young.

Particolarmente apprezzato l'intervento della rappresentante dell'Autorità di Vigilanza austriaca, B. Leichtfried, che ha messo in luce quanto sia delicato e complesso il processo di consultazione avviato contemporaneamente dal Comitato di Basilea sul nuovo accordo, dalla Commissione Europea sull'analoga proposta di direttiva sui requisiti patrimoniali delle banche e quanti cambiamenti siano già stati introdotti rispetto alle versioni precedenti di questi documenti, per tener conto delle specificità dei diversi settori e del mercato europeo, con riferimento, ad esempio, alle modifiche apportate ai fini di un più favorevole trattamento delle posizioni “retail” e l'introduzione di uno specifico fattore correttivo per le SMEs (piccole e medie imprese con fatturato inferiore a 50 milioni di €) nella funzione per la determinazione dei coefficienti patrimoniali.

Critico – ma decisamente stimolante – l'intervento di Y. Burger che, nella sua qualità di rappresentante di un'autorevole società di rating (Standard & Poors), ha sottolineato come nella proposta di Basilea il requisito di capitale richiesto ai fini di vigilanza diverga ancora molto dal concetto di capitale economico necessario per coprire i rischi di gestione del portafoglio crediti.

Lo scenario che più frequentemente viene presentato al settore è comun-



que quello riportato nell'intervento di P. Ashley, Direttore della Mercer Oliver Wyman, secondo il quale i requisiti patrimoniali fissati nel nuovo documento di Basilea rifletteranno in maniera più puntuale rispetto a quelli attualmente vigenti l'effettivo rischio sottostante le attività in bilancio e che, premiando il passaggio all'adozione di metodi più avanzati per la determinazione del rischio dovrebbero spingere il settore a trasferire in maniera più attenta sui tassi applicati alla clientela la rischiosità delle operazioni sottostanti.

Molti problemi aperti, però, rimangono sull'approccio applicabile al nostro settore, tra quelli proposti nella bozza del nuovo Accordo di Basilea. Ancora non è stata riconosciuta appieno la minore rischiosità del leasing rispetto alle altre forme di finanziamento in termini di maggiori tassi di recupero in caso di default. Con riferimento alle attività di leasing, in realtà, solo le istituzioni che avessero tutti i requisiti assai stringenti previsti nella bozza di accordo - in termini di processi organizzativi, serie storiche di dati, sistema di controlli - per applicare il metodo di internal rating avanzato ("Advanced") proposto con riferimento alle posizioni "corporate" (che consente di stimare internamente la perdita in caso di default) potrebbero beneficiare di un risparmio di capitale rispetto all'impianto ora vigente.

Nel suo intervento, Mathias Schmit, esperto Leaseurope della materia, ha presentato evidenze statistiche in merito alla minore rischiosità del leasing in termini di tassi di recupero in caso di default, dimostrando inoltre come, nell'attuale versione di revisione dell'Accordo, per il mancato riconoscimento appieno delle garanzie insite nella proprietà del bene, il settore vedrebbe addirittura più conveniente l'applicazione del metodo standard rispetto a quello dei rating interni "foundation". Questo, contrariamente alle finalità stesse dell'Accordo che propone di offrire un percorso di incentivi per il passaggio a metodi sempre più sofisticati.

Schmit parte dall'assunzione che paradossalmente sarebbe più conveniente, in termini di requisiti patrimoniali richiesti ai sensi dell'ultima bozza dell'Accordo, far rientrare (ove compa-

tibile con le disposizioni dell'Accordo) gran parte delle attività leasing fra le attività "retail" (con esposizione non superiore a 1 milione di €). L'applicazione del metodo standard "retail" consentirebbe infatti di calcolare un coefficiente patrimoniale pari al 6 %, come risultato del prodotto tra il coefficiente di copertura del capitale 8% imposto da Basilea ed il coefficiente di ponderazione del 75 % previsto per le attività "retail" (inferiore a quello del 100 % previsto per le attività "corporate" riferite ad imprese prive di rating esterni). Questa soglia del 6 % verrebbe superata, non solo nel metodo standard previsto per il "corporate", ma, con riferimento a un numero elevato di posizioni leasing, anche nell'applicazione del metodo basato sui rating interni di tipo "foundation" proposto per le attività "corporate" (in cui le attività vengono ponderate sulla base della probabilità di default stimata internamente e moltiplicata per una perdita attesa in caso di default già prefissata per ogni categoria di asset e che poco tiene conto delle specificità del leasing).

Questi ed altri temi sono stati sviluppati nell'apposito Position Paper inviato da Leaseurope al Comitato di Basilea ed alla Commissione Europea - disponibile sul sito www.bis.org, insieme a quello di Assilea e agli altri 200 e più position paper inviati da enti ed associazioni internazionali - al termine della fase del processo di consultazione sulla versione del documento di aprile 2003, che si è conclusa lo scorso luglio 2003.

Un tema scottante che, invece, non è stato ancora diffusamente trattato è quello dell'impatto che avranno sull'impianto di Basilea le modifiche al testo della versione di aprile 2003 preannunciate dallo stesso Comitato con un comunicato stampa dell'11 ottobre 2003 (pubblicato anch'esso sul sito www.bis.org). Tra queste, la novità più radicale è quella per cui, in risposta alla principale critica che fin dall'apertura della consultazione era stata mossa alla nuova bozza di Accordo - che è stata riformulata recentemente ed in maniera particolarmente aspra dalle istituzioni oltreoceano - il patrimonio di vigilanza dovrà coprire unicamente le perdite inattese e non anche quelle attese come finora era stato prospetta-

to. La metodologia proposta nel comunicato stampa per tener conto di questa modifica sostanziale è molto drastica e lascia intravedere una serie di problematiche soprattutto sui criteri per il trattamento degli accantonamenti che, peraltro, si scontrano con quelli proposti nei nuovi principi contabili IAS ancora in fase di definizione ...

Insomma, la materia prima per nuovi convegni e Leasing Forum su questi temi è destinata a non mancare...

LEASEUROPE - COMMISSIONE LEGALE DEL 7/11/2003

a cura del Prof. Renato Clarizia -
rappresentante Assilea nel Comitato
Legale Leaseurope

La riunione della Commissione legale di Leaseurope del 7 novembre 2003 ha avuto un carattere soprattutto informativo più che decisionale. Per quanto riguarda il progetto di direttiva sul credito al consumo, il comitato per gli affari legali e del mercato interno della UE è stato incaricato di preparare un documento contenente osservazioni critiche e motivate richieste di modifica dell'attuale testo. Non deve procedere - come sembrava in un primo momento - alla stesura di un nuovo articolato, ma solo alla proposta di revisione di quello esistente.

Comunque, il punto di maggiore rilievo riguarda soprattutto la definizione di consumatore: deve restare quella attuale o è suscettibile di estensione? Una nota positiva è il favorevole accoglimento - almeno così sembra da colloqui avuti informalmente con i membri del comitato - delle richieste di modifica avanzate da Leaseurope. Si attende, dunque, di conoscere il nuovo documento che è in fase di redazione.

Anche con riguardo al progetto di direttiva sulla responsabilità ambientale si vive un momento di stallo, in



ragione delle forti pressioni politiche e problematiche giuridiche che solleva l'attuale testo. In particolare, per quanto ci interessa, si deve prestare attenzione all'orientamento di ampliare la nozione di "operatore" cui imputare la responsabilità per danni ambientali anche ai soggetti che li finanziano. E' opportuno e necessario che anche a livello nazionale si sensibilizzino le Istituzioni sulla pericolosità e scorrettezza di una tale lettura della definizione di operatore, che avrebbe una immediata incidenza sulla attività delle società di leasing. Leaseurope, unitamente ad altre associazioni europee di categoria nel campo finanziario, ha rappresentato la propria posizione alla Commissione competente, affinché si rimedi ad una tale distorsione normativa.

Quanto alle revisioni della Convenzione di Roma sia riguardo alle obbligazioni contrattuali che a quelle non contrattuali, si è ancora ad una fase di studio. Il problema è quello di individuare nel conflitto fra leggi, quale sia quella applicabile. Problema di non facile soluzione già di per sé, ulteriormente aggravato, peraltro, dalla necessità di tener conto nella normativa de iure condendo dei provvedimenti comunitari di armonizzazione e/o specifici già emanati.

Quella dell'armonizzazione è una tematica affrontata anche con riguardo alla disciplina allo studio di una normativa concernente la regolamentazione della concorrenza commerciale, con particolare riguardo alla protezione del consumatore. Si tratta, in verità, di una normativa che interessa indirettamente la nostra attività, in quanto attiene principalmente alla regolamentazione dell'attività commerciale. E', comunque, importante seguirne l'iter per gli evidenti riflessi sulla nostra attività nei rapporti con i fornitori.

Infine, si è visionato un progetto di disciplina legislativa del leasing in Macedonia. L'assenza di informazioni sul sistema macedone – sotto i diversi profili giuridico, civilistico, tributario, amministrativo e finanziario – non ha consentito però di svolgere uno studio approfondito, sicché ci si

è limitati a segnalare solo alcuni profili comunque rilevanti (ad esempio che la normativa riguarda solo i beni mobili, che è prevista una pubblicità legale per tutti i beni mobili oggetto di leasing, che eventuali inadempimenti contrattuali sia del concedente che dell'utilizzatore sono puniti anche con sanzioni amministrative (!), ecc.).

A febbraio del 2004 la prossima riunione.



IDEE IN FORMAZIONE...

A cura di Alessio Macri

Sulla Formazione e, in generale sulla gestione e sviluppo delle risorse umane in azienda, si sono spese un'infinità di parole e sono scorsi fiumi di inchiostro. Inevitabile, dunque, che siano nati tantissimi luoghi comuni che, spesso, hanno solamente offerto il destro ad errate convinzioni tutte tese a sminuirne la reale efficacia e utilità. Spesso si sente dire che, in assenza di un obbligo contrattuale, le aziende non investirebbero un centesimo in programmi formativi e che le giornate passate in aula sono, semplicemente, altrettanti "giorni di riposo" sottratti al business della società. Vero è che sotto la definizione generica di "Formazione" oggi il mercato offre di tutto: puro addestramento professionale, convegni di studio ed approfondimento teorico, tavole rotonde, speech spot, progetti ad hoc, aggiornamento, ecc. Più che a una giungla, l'odierna offerta formativa assomiglia a un Luna Park: c'è di tutto e per tutti i gusti. Orientarsi, dunque, non è affatto semplice per quelle aziende che davvero, di fronte al frenetico e continuo cambiamento del contesto operativo, sentono che conoscenza e informazione sono oramai indispensabili strumenti per vincere la sfida del mercato.

È sulla scorta di queste convinzioni che da anni l'Assilea, grazie all'ap-

porto organizzativo di Assilea Servizi e con la collaborazione dei più competenti professionisti e delle migliori società di consulenza del mercato, offre alle proprie Associate percorsi formativi completi e coerenti che possano soddisfare le esigenze di tutto il personale dipendente delle società di leasing italiane. A tal fine, da circa un anno, l'Assilea ha costituito una rete di Referenti dedicata alla raccolta e all'analisi "in tempo reale" delle esigenze formative delle Associate. Il primo incontro dei Referenti, tenutosi a Milano il 27 novembre scorso ed aperto da un interessante intervento introduttivo del Dott. Marco MAGLIONE, esperto consulente e formatore, sul tema del processo di apprendimento degli adulti, ha costituito un'importante occasione di confronto tra l'Associazione e le Associate durante la quale si è condiviso il Calendario delle iniziative formative Assilea (riportato a pag. 10 della presente lettera e disponibile, come sempre, sul sito www.assilea.it) e discusso di alcuni progetti "in cantiere" orientati ad affrontare in modo tempestivo ed esauriente alcune tematiche di stringente attualità. In particolare, dalla riunione sono emerse esigenze legate soprattutto all'analisi e all'approfondimento delle nuove discipline in tema di Trasparenza e Privacy, nonché delle novità introdotte dall'adozione dei nuovi principi contabili internazionali. A tale proposito, al di là delle iniziative già calendarizzate, l'Assilea è impegnata nella realizzazione di uno specifico Leasing Forum tutto dedicato al "famigerato" IAS 17, un corso "base" sulla matematica finanziaria nel leasing ed una serie di iniziative su diverse tematiche quali Leasing al Consumo, Vendor Leasing, Leasing Etico, ecc.

Nel 2004 è previsto, inoltre, l'aggiornamento del tradizionale percorso di autoformazione Assilea che, in passato, è stato costituito sostanzialmente dallo strumento del Manuale di Autoformazione e del relativo Leasing Diploma. Si è trattata di un'iniziativa che ha riscosso un eccezionale interesse presso le Associate che ne hanno apprezzato soprattutto



la flessibilità e l'efficacia per i progetti di formazione interna. L'Associazione ha dunque deciso di realizzare una nuova piattaforma di autoformazione a distanza ("E-Learning") che permetterà ai dipendenti delle Associate di fruire di contenuti "on line" costantemente aggiornati disponendo, nel contempo, di uno strumento ancora più flessibile e adattabile alle esigenze di ogni singola azienda. Il nuovo percorso, composto di cinque Moduli su altrettanti contesti operativi

dell'attività di locazione finanziaria (Mercato, Fiscalità, Regolamentazione, Normativa Legale, Contabilità) sarà rivolto al conseguimento del nuovo "Master Lease" che sostituirà il tradizionale Leasing Diploma, mantenendone, però, le modalità di svolgimento.

Il costante sforzo dell'Associazione nell'ampliamento dell'offerta e nell'aggiornamento della propria proposta formativa si fonda sulla consa-

pevolezza della strategicità della Conoscenza nel contesto di un mercato caratterizzato da una feroce competitività. L'obiettivo è offrire alle Associate tutto il supporto logistico, organizzativo, intellettuale per affrontare il mercato in una prospettiva che non sia di pura sopravvivenza ma che sposti sempre in avanti l'orizzonte dell'eccellenza.

Vi informiamo che il recapito telefonico di Assilea è il seguente: **06.86.22.53.1**

Il centralino Vi consentirà di chiamare direttamente i telefoni di tutto il personale dipendente dell'Associazione sostituendo all'ultimo numero (1) i corrispondenti numeri passanti qui elencati:

<i>Nominativo</i>	<i>Funzioni ricoperte</i>	<i>Numero dell'interno</i>
Marafini Fabrizio	Direttore Generale	06 86 22 53 1
Berra Alessandro	CED - Sito Internet Assilea - Statistiche	06 86 22 53 24
Caselli Lea	Segreteria (fino alle 13:45)	06 86 22 53 21
Cioci Emanuela	BDCR - Rassegna Stampa (fino alle 15:00)	06 86 22 53 20
Cristilli Patrizia	Segreteria	06 86 22 53 22
De Candia Gianluca	Fiscale - Tecnica - Auto - Immobiliare	06 86 22 53 25
Macrì Alessio	Formazione - Leasing Forum - Customer Satisfaction	06 86 22 53 37
Menichetti Lino	BDCR	06 86 22 53 27
Nanni Ilaria	Segreteria (dalle 13:15)	06 86 22 53 21
Odorisio Giorgia	Fiscale (fino alle 15:00)	06 86 22 53 44
Parrini Danila	Agevolato (fino alle 14:30)	06 86 22 53 23
Tibuzzi Beatrice	Studi economici - Leaseurope - Tecnica - Statistiche	06 86 22 53 29



FORMAZIONE ASSILEA 1° SEMESTRE 2004

INIZIATIVE PROGRAMMATE

Iniziativa	Titolo	Data	Durata	Luogo di svolgimento	Costo in € (IVA escl.)
Corso di Formazione	L'analisi di bilancio e dell'andamento dei rapporti	19/01/2004	5 gg.	Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121 - MILANO)	2.100,00
Corso di Formazione	La Fiscalità del Leasing per le imprese utilizzatrici	29/01/2004	1 gg.	Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121 - MILANO)	500,00
Corso di Formazione	La nuova disciplina sulla Trasparenza	11/02/2004	1 gg.	ASSILEA Associazione Italiana Leasing (Piazza di Priscilla, 4 - ROMA)	500,00
Corso di Formazione	La nuova disciplina sulla Trasparenza	25/02/2004	1 gg.	Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121 - MILANO)	500,00
Corso di Formazione	Credit Risk Management per l'attività di leasing: rating interni e nuovo Accordo di Basilea	01/03/2004	2 gg.	Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121 - MILANO)	1.000,00
Corso di Formazione	Selleasing Proof	08/03/2004	3 gg.	Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121 - MILANO)	1.200,00
Corso di Formazione	I nuovi Principi Contabili Internazionali	16/03/2004	4 gg.	Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121 - MILANO)	2.000,00
Corso di Formazione	La nuova disciplina sulla Privacy	05/05/2004	1 gg.	ASSILEA Associazione Italiana Leasing (Piazza di Priscilla, 4 - ROMA)	500,00
Corso di Formazione	La nuova disciplina sulla Privacy	19/05/2004	1 gg.	Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121 - MILANO)	500,00
Corso di Formazione	La valutazione di affidabilità di società di persone e ditte individuali	07/06/2004	2 gg.	Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121 - MILANO)	900,00
Corso di Formazione	Il Contratto di Leasing Immobiliare	17/06/2004	2 gg.	Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121 - MILANO)	900,00



ATTIVITA' ASSILEA

novembre/dicembre 2003

RIUNIONI COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

4-11-2003 **GdL "Agenti in attività finanziaria"** - Roma - Analisi e approfondimento delle problematiche relative all'operatività degli agenti in attività finanziaria nell'ambito dell'attività di leasing.

6-11-2003 **GdL sulla "Nuova Trasparenza"** - Roma - Discussione delle problematiche relative alle comunicazioni periodiche alla clientela.

14-11-2003 **Delphi Leasing Strumentale 2003** - Milano - Previsioni sullo stipulato leasing strumentale a fine 2003 e nel 2004.

18-11-2003 **GdL ristretto sul "Rischio operativo"** - Roma - Predisposizione della struttura del database consortile sui rischi operativi leasing e individuazione delle tecniche ideali per la creazione di uno strumento analitico e flessibile.

19-11-2003 **GdL "Leasing pubblico sui beni strumentali"** - Milano - Presentazione dei "Bandi standard" e del Capitolato generale per la locazione finanziaria su beni strumentale alla P.A.

24/11//2003 **Delphi Leasing Immobiliare 2003** - Roma - Previsioni sullo stipulato leasing immobiliare a fine 2003 e nel 2004.

24-11-2003 **Commissione Leasing Immobiliare** - Roma - Nomina del Vice Presidente della Commissione - Resoconto delle attività svolte - Analisi e definizione dei progetti e delle attività da svolgere.

27-11-2003 **Prima riunione dei Referenti per la Formazione delle Associate** - Milano - "Speech" sul processo di formazione e di apprendimento degli adulti - Presentazione e condivisione del calendario delle iniziative formative ed informative dell'Associazione per il primo semestre dell'anno 2004 - Discussione del Progetto "E-Learning Leasing" Assilea.

28-11-2003 **GdL sulla "Customer Satisfaction"** - Milano - Avvio della nuova rilevazione dell'indagine di Customer Satisfaction sul "Post Vendita e sulla Vendita Finale" delle operazioni di locazione finanziaria.

1-12-2003 **Riunione Referenti regionali Assilea** - Roma - Resoconto dell'attività svolta e pianificazione delle attività future.

1-12-2003 **Commissione Leasing Agevolato** - Roma - Resoconto dell'attività svolta e pianificazione delle attività future.

2-12-2003 **GdL "IAS 32 - 39"** - Milano - Studio delle implicazioni contabili e fiscali derivanti dall'applicazione in Italia dello IAS 32 e dello IAS 39.

2-12-2003 **GdL "Progetto Estratto Conto Leasing Standard"** - Milano - Predisposizione di una proposta di modello di estratto conto leasing standard che recepisca le recenti direttive in materia contabile delle operazioni di leasing (D. Lgs. N°6/2003) e di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Deliberazione CICR del 4.3.2003).

11-12-2003 **Consiglio Assilea** - Roma - Approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 24 ottobre 2003 - Comunicazioni del Presidente - Risultati degli incontri Delphi Leasing - Sorrento 2004 - Conclusione della prima fase dei lavori della Commissione A.R.C.A.



ATTIVITA' ASSILEA

novembre/dicembre 2003

CIRCOLARI ASSILEA*

Serie Agevolato

- n. 54 del 03/11/2003* Regione Lombardia – L.140/97. Apertura bando
- n. 55 del 03/11/2003* Regione Marche – L.R.32/99, art. 25. Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- n. 56 del 07/11/2003* Regione Lombardia – L.140/99. Contributi per interventi sugli impianti a fune per la valorizzazione della montagna lombarda. Apertura bando.
- n. 57 del 10/11/2003* Regione Marche – L.341/95. Apertura bando
- n. 58 del 10/11/2003* Regione Umbria – Docup Ob. 2 2000-2006. Misura 1.4 – Azione 1.4.2 “Aiuti alle PMI per l'utilizzo degli strumenti dell'IICT”. Annualità 2003/2004
- n. 59 del 13/11/2003* Regione Umbria – POR Ob. 3 2000-2006. Bando regionale multimisura: interventi formativi nei settori strategici del patto per lo sviluppo dell'Umbria (misure A3, B1, D1, D2).
- n. 60 del 14/11/2003* Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato dicembre 2003
- n. 61 del 18/11/2003* Regione Marche – DOCUP 2000/2006 Ob. 2 Asse 1 mis. 1.3 submisura 3 “Incentivi per l'acquisizione di servizi diretti alla creazione di imprese innovative. Apertura bando
- n. 62 del 19/11/2003* Regione Marche – DOCUP 2000/2006 Ob. 2 Asse 1 mis. 1.2 “Servizi di ingegneria finanziaria. Sub misura 1.2.2 “Miglioramento dell'accesso delle PMI al capitale di rischio”. Apertura bando.
- n. 63 del 25/11/2003* L. 488/92 – Settore Artigianato. Circolare esplicativa
- n. 64 del 25/11/2003* L. 488/92 Artigiani. Corso informativo
- n. 65 del 26/11/2003* L. 488/92 Artigiani. Corso informativo.
- n. 66 del 27/11/2003* Regione Toscana – L.341/95. Apertura bando.
- n. 67 del 01/12/2003* Regione Toscana – L.266/98. Proroga termine di scadenza.
- n. 68 del 12/12/2003* Mediocredito Centrale. Tassi leasing agevolato gennaio 2004.
- n. 69 del 12/12/2003* Regione Toscana – L.140/97 “Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali”. Apertura bando.

BDCR

n. 10 del 05/12/2003 Costituzione mensile BDCR per la consultazione - Ottobre 2003

Informativa

- n. 7 del 06/11/2003* Leaseurope One-Day Business Forum “Basel II: Impact on the Leasing Industry” del 3 dicembre 2003
- n. 8 del 06/11/2003* Indagine sul sistema dei controlli interni per gli I.F. iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 t.u.b.

Leasing Forum

- n. 25 del 06/11/2003* Prima riunione dei Referenti per la Formazione delle Associate
- n. 26 del 01/12/2003* Corso di Formazione “L'analisi di bilancio e dell'andamento dei rapporti”
- n. 27 del 05/12/2003* Calendario Attività di Formazione ASSILEA 1° semestre 2004

Legale

- n. 13 del 11/11/2003* cartolarizzazioni: fallimento dell'originator società di leasing
- n. 14 del 13/11/2003* Agenti in Attività Finanziaria: ulteriori aspetti applicativi.

Tecnica

- n. 29 del 06/11/2003* Leasing nautico: la nuova legge sulla nautica da diporto
- n. 30 del 21/11/2003* Nuova disciplina sulla Trasparenza
- n. 31 del 11/12/2003* Modifica del saggio di interesse legale

PARERI*

Fiscale

n. 8 del 25/11/2003 Contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile a destinazione abitativa concluso con una impresa utilizzatrice che esercita attività immobiliare di compravendita e di gestione - Trattamento ai fini IVA dell'operazione ed ai fini delle imposte sui redditi del canone di locazione finanziaria.

chiuso in redazione il 19 dicembre 2003

* disponibili sul sito internet www.assilea.it